

Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio

Regolamento di funzionamento interno del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio

Art. 1

Il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione Puglia in materia faunistico-ambientale e venatoria, di cui all'art. 5 della L.R. n. 59/2017 e s.m.i., ha sede presso gli uffici regionali. Le riunioni si potranno tenere in apposita sala attrezzata atta alla registrazione dei vari interventi.

Le riunioni del Comitato potranno tenersi in presenza e/o in modalità di partecipazione con collegamento da remoto. Tuttavia, in caso di convocazione della riunione con esclusiva modalità di partecipazione da remoto e qualora ne facciano richiesta almeno cinque componenti (persone fisiche) del Comitato, la riunione dovrà essere riconvocata in presenza con possibilità di collegamento da remoto.

Art. 2

Il CTFV si riunisce in via ordinaria, possibilmente con cadenza trimestrale, su convocazione del Presidente o del suo delegato o, in mancanza o vacanza di entrambi, dal Vice Presidente eletto nei termini di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 59/2017.

A richiesta di un terzo dei componenti nominati, il Presidente convoca il Comitato.

Le riunioni del CTFV sono convocate in prima e, dopo un intervallo di almeno un'ora, in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le proposte di integrazione e/o modifica a leggi e regolamenti regionali inerenti l'attività venatoria debbono essere poste all'attenzione del Comitato per il relativo parere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 59/2017 e ss.mm.ii., salvo diverse necessità amministrative regionali.

Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio

Art. 3

Le convocazioni del CTFV sono disposte dal Presidente, mediante avviso scritto da inviare preferibilmente a mezzo "pec" ma anche "e-mail" almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza il Presidente può convocare il Comitato con "pec" o "e-mail", con preavviso di almeno quarantotto ore.

Nel caso di convocazione fatta su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Presidente provvede agli adempimenti di cui al primo comma, fissando la riunione entro 20 (venti) giorni dal formale ricevimento della precitata richiesta di convocazione straordinaria.

Art. 4

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La documentazione, relativa all'ordine del giorno, deve essere trasmessa unitamente alla nota di convocazione del CTFV. Tale trasmissione deve essere inviata, oltre che ai componenti del CTFV anche ai Presidenti delle Associazioni partecipanti al Comitato, qualora non coincidenti con i membri nominati.

Il carteggio completo, relativo all'ordine del giorno, può essere visionato e/o ritirato prima della riunione presso il competente ufficio regionale (in orario di ufficio) con tempistiche non antecedenti a quelle fissate dal precedente art. 3.

Art. 5

Le riunioni del CTFV non sono pubbliche. Il Presidente può far partecipare alle sedute di Comitato anche esperti dotati di particolari competenze, individuati anche al di fuori della Sezione regionale competente, per la trattazione di argomenti specifici, anche su richiesta dei componenti del comitato, senza ulteriori aggravii finanziari sul bilancio.

Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio

Art. 6

Il CTFV è presieduto dal Presidente o dal suo delegato. Il Comitato, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 59/2017, elegge un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui al comma 3 lett. b) del predetto articolo, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla Sezione regionale competente in materia faunistica, all'uopo nominato.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente della Sezione regionale competente in materia faunistica e, ove necessario o richiesto, il funzionario responsabile dell'Osservatorio Faunistico.

Art. 7

Il Presidente è assistito dal segretario, il quale può essere coadiuvato da funzionari regionali della Sezione regionale competente in materia faunistica.

Il segretario tiene nota dei componenti presenti a ciascuna seduta e dei relativi assenti, prende nota, anche, eventualmente, a mezzo registrazione nell'ipotesi di cui all'art. 1, dei pareri e proposte espressi dai singoli componenti nella trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, del parere finale, espresso anche mediante voto, sulla proposta iscritta all'ordine del giorno.

Il segretario, su invito del Presidente del Comitato, dà lettura dei documenti e delle proposte da comunicarsi all'assemblea. Il resoconto sommario della seduta deve indicare i punti principali della discussione, i pareri e proposte espressi e, in sintesi, le motivazioni dei singoli pareri e proposte se espressamente richieste verbalmente dagli interessati.

Il verbale delle sedute, redatto dal segretario in forma sintetica, viene messo a disposizione dei vari componenti il Comitato entro i termini di cui all'art. 4.

In caso di errore nella trascrizione del verbale o in caso di precisazione da parte di chi è intervenuto, ogni componente ha diritto di chiedere le opportune modifiche o integrazioni del verbale nella seduta successiva in cui, peraltro, si provvederà ad approvare lo stesso.

Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio

Art. 8

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione prevista nella relativa nota di convocazione.

E' facoltà del Comitato di decidere a maggioranza l'anticipazione di argomenti all'ordine del giorno, modificando la progressione degli argomenti.

Il Presidente del Comitato può, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, autorizzare i componenti a chiedere chiarimenti su argomenti non all'ordine del giorno su cui, ove necessario, relazionerà il Dirigente della Sezione competente in materia di attività venatoria o suo delegato e che potranno essere oggetto, ove condivisi dal Comitato, di apposita discussione in una seduta successiva. Il tempo concesso per rispondere ai vari chiarimenti non potrà superare complessivamente i trenta minuti.

Il Presidente, in considerazione della complessità degli argomenti o richieste di chiarimenti da trattare, potrà fissare il tempo massimo di ogni intervento.

Art. 9

I pareri sono espressi in forma palese. Il metodo della forma palese può essere per alzata di mano o per appello uninominale della rappresentanza di voto costituente il Comitato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 59/2017. Su richiesta della maggioranza dei presenti si potrà procedere alla forma segreta.

Il parere espresso in forma segreta sarà riportato su apposite schede distribuite a ciascun componente avente diritto.

Ogni componente, che motivi con apposita dichiarazione il proprio parere, potrà chiedere la trascrizione integrale o, nel caso, di apposito documento, di allegare lo stesso al relativo verbale.

Art. 10

I casi in cui il componente può intervenire in qualsiasi momento nella discussione sono:

1) Per "fatto personale" - costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni e pareri contrari a quelli espressi;

Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio

2) Per "mozione d'ordine" -consiste nel richiamo al regolamento o in una osservazione sul modo in cui è posta la questione, sulla priorità delle proposte e degli argomenti posti all'o.d.g. da discutere e sul modo di esprimere il relativo parere.

Art. 11

Esauriti gli interventi di tutti coloro che hanno chiesto di intervenire, il Presidente o suo delegato dichiara chiusa la discussione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia di pareri e/o proposte di organi consultivi di Enti pubblici.